REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/10/2023 *(punto N 43)*

Delibera *N 1241* *del 23/10/2023*

Proponente

EUGENIO GIANI

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

Dirigente Responsabile *Simone CAPPELLI*

Direttore *Francesca GIOVANI*

Oggetto:

Approvazione della proposta di aggiornamento del Piano dei fabbisogni del personale di ARTI per il triennio 2023-2025, di cui alla DGR 225/2023 adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Allegati n. 1

A	*Allegato A*
	be5d5907b3207140cf4b2886d2317f42feb5015d05b11e016a71453c966d4f0d

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, che prevede che:

- le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni del personale, gli atti previsti dal proprio ordinamento;
- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le sopra citate linee di indirizzo;
- per le altre amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei rispettivi ordinamenti, assicurando la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- in caso di mancata adozione del piano le pubbliche amministrazioni non possono assumere nuovo personale;

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con DM 8 giugno 2018, che sono volte a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il DM 22 luglio 2022, avente per oggetto "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2022, che integrano le linee di indirizzo di cui sopra e volte ad affiancare le amministrazioni pubbliche alle diverse esigenze di competenze professionali;

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 604 dell'8 giugno 2018 con la quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è definita la costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) a far data dall'8 giugno 2018;

Visto l'articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della Legge regionale n. 32/2002, così come sostituito dall'art. 17 della Legge regionale n. 28/2018, che dispone che "Il piano triennale dei

fabbisogni di personale dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore";

Visto l'articolo 20, comma 7 della l.r. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che "[…] Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. […]";

Visto il decreto legge 9 giungo 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede all'art. 6:

- comma 1 che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di di#ritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- al comma 5 che "Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti re#lativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";
- al comma 6 che "Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";

Richiamato il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato in GU n. 151 del 30 giugno 2022, decreto in vigore dal 15 luglio 2022;

Richiamato altresì il DM 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato in GU n. 209 del 7 settembre 2022, decreto in vigore dal 22 settembre 2022;

Dato atto che con decreto delle Direttrice n. 514 del 29/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 dell’Agenzia e le sezioni ivi contenute (Premessa, Scheda anagrafica dell’Agenzia, Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, Organizzazione e Capitale Umano e Monitoraggio)

Preso atto che il piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia verrà assorbito nel PIAO, nella sezione “Organizzazione e Capitale Umano”;

Vista e richiamata la vigente normativa che disciplina gli interventi miranti al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego e le relative risorse e in particolare:

- l’art. 1, comma 258 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019”, come modificata dall’art 12. c. 8 della legge 26/2019 ai sensi del quale “[…] A decorrere dall’anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego. [...] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.”;
- l’art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza”, il quale prevede:
  - al comma 3 che: “Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...] è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente […]. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. [...]”;
  - al comma 3 bis che “[…] le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21dicembre 2017. [...]”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 74/2019 e s.m.i con cui, in attuazione dell’art. 12 c. 3 e c. 3 bis del D.L. 4/2019, è stato adottato il Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro e con cui è stata effettuata la ripartizione delle risorse tra le Regioni per

l'attuazione degli interventi connessi al rafforzamento dei servizi per l'impiego, compresi quelli inerenti al potenziamento degli organici;

Visto il Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro adottato dall'Agenzia ARTI con Decreto n. 466 del 25/11/2020 in attuazione del D.M. n.74/2019 e s.m.i e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 29/12/2020;

Preso atto che l'art. 1 della legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" prevede:

- al comma 85 che "Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.";
- al comma 86 che "A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle necessità connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione.";

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 50 del 23/01/2023 avente per oggetto "Approvazione ai sensi dell'art.21 decies della l.r. 32/2002, Programma annuale delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2023 con proiezione triennale 2023-2025", come da ultimo approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1070 del 11/09/2023: "Approvazione della I° e II° Variazione al Bilancio di previsione 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e la modifica al piano delle attività 2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) ai sensi della l.r. 28/2018";

Visto il Decreto ARTI n. 792 del 10 ottobre 2023 ad oggetto "Proposta di aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con DGR 225/2023", allegato A) della presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo stesso ha confermato la consistenza numerica della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego come deliberata con DGR 839/2022 e confermata con DGR 225/2023, ed ha individuato, alla luce della valorizzazione totale delle cessazioni avvenute/disposte nel 2023 pari a n. 78 unità di personale, la capacità assunzionale per l'anno 2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, aggiornando il piano dei fabbisogni deliberato con DGR 225/2023, ed indicando le modalità con le quali procedere al reclutamento delle unità di personale, fermo restando che tale reclutamento potrà essere modificato, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale;

Dato atto altresì che il Decreto 792/2023 ha altresì modificato parzialmente, ad invarianza del numero di unità di personale previste dai suddetti Piani dei Fabbisogni e senza alcun incremento della spesa

Considerato che la copertura finanziaria della spesa di personale dell'Agenzia, ivi compresa la programmazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio, oggetto di approvazione con il presente atto, è garantita dai seguenti finanziamenti, di cui alla normativa sopra richiamata e alla

Delibera di Giunta Regionale n. 1254/2022, confermata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 225/2023 :

- Euro 22.381.428,79 per il finanziamento di cui all'art. 1, comma 794 della L. n. 205/2017;
- Euro 9.681.846,54 per il finanziamento di cui all'art. 1, comma 258 della L. n. 145/2018 e ai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019 e n. 59/2020 (allegato D del D.M. n. 74/2019);
- Euro 16.114.349,35 per il finanziamento di cui all'art. 12, comma 3 e 3-bis del DL 28 gennaio 2019, n. 4 e ai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74/2019 e n. 59/2020 (allegato E del D.M. n. 74/2019);

Preso atto che il presente Piano è coerente con il Bilancio preventivo economico 2023 e triennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, alla voce B9 "personale", adottato con Decreto ARTI n. 822 del 30 novembre 2022 e s.m.i. e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 868 del 22.07.2023;

Considerato inoltre che il Decreto n. 792/2023, alla luce della normativa di cui all'art. 3, comma 5 sexies del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 prevede che "*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.*".

Preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ai sensi dell'articolo 21 novies, comma 3, L.r. 32/2002.

Preso atto del parere positivo del Comitato di Direzione del 19.10.2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, la Proposta di aggiornamento del Piano dei fabbisogni del personale di ARTI per il triennio 2023-2025, il cui costo trova la necessaria copertura nel Bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego adottato con Decreto ARTI n. 822 del 30 novembre 2022 , come da Decreto del Direttore di ARTI n. 792 del 13 ottobre 2023, allegato A) della presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego a procedere al reclutamento delle unità di personale indicate nel Decreto ARTI 792/2023, fermo restando che tale reclutamento, alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, potrà essere parzialmente modificato con Decreto del Direttore dell'Agenzia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della Legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
SIMONE CAPPELLI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO